

IL PERMESSO PER LA PUBBLICAZIONE DI SCRITTI (*)

1. Premessa. — 2. Precedenti del can. 830 § 3. — 3. Natura giuridica dell'interpretazione autentica. — 4. Finalità della licenza di pubblicazione degli scritti.

1. *Premessa.*

Il codice di diritto canonico dedica il titolo IV del libro III all'uso degli strumenti di comunicazione sociale e in particolare alla pubblicazione di scritti. Il can. 823 prescrive il diritto e il dovere che i pastori della Chiesa hanno di vigilare affinché i libri non arrechino danno alla fede e ai buoni costumi. Nei canoni successivi è stabilita con maggiori dettagli la normativa regolante questa funzione dell'autorità ecclesiastica. Il can. 830 in particolare tratta, nei due primi paragrafi, delle qualità di cui devono essere dotati i censori per aiutare gli ordinari a giudicare il contenuto di un libro, e nel par. 3 stabilisce le modalità da seguire per concedere la licenza per la pubblicazione degli scritti che trattano argomenti attinenti in modo particolare la religione o l'integrità dei costumi. Il canone afferma:

« Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si fuerit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam non concedat, ratione denegationis cum operis scriptore Ordinarius communicet ».

Questo canone è stato oggetto di una recente risposta della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico (in seguito CPI). Il dubbio che diede origine a questo intervento fu formulato nei seguenti termini:

« Utrum licentia, de qua in can. 830 § 3, imprimenda sit in libris typis editis, indicantis nomine concedentis, die et loci concessionis.

* A proposito della risposta della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico del 20 giugno 1987 (v. *infra*, p. 358).

R. *Affermative* » (1).

Per valutare la risposta della CPI occorre tenere presente che il codice pio-benedettino si esprimeva in modo inequivocabile su quest'aspetto, richiedendo che la licenza, con il nome di chi la concede, il luogo e la data di concessione, fosse riportata all'inizio o alla fine del libro (2). Sarebbe, perciò, lecito supporre che l'attuale redazione del can. 830 abbia voluto di proposito sopprimere questo requisito: *expresso suo nomine...* si riferirebbe alla *licentiam concedat*, e non alla *editio*. Il can. infatti avrebbe potuto imporre la stampa dei dati della licenza della pubblicazione, secondo la formula del codice precedente o altra analoga, ma non lo ha fatto.

Se così fosse, la risposta della CPI, più che una interpretazione, dovrebbe essere ritenuta una disposizione innovativa. Prima, però, di dare un giudizio affrettato sul carattere innovativo dell'interpretazione, è opportuno chiarire i motivi che hanno indotto a proporre il dubbio: solo se vi è un dubbio effettivo, può essere infatti giustificato l'intervento della CPI. A tal fine, è necessario rivedere brevemente i precedenti del canone che stiamo esaminando.

2. *Precedenti del can. 830 § 3.*

La cost. ap. *Officiorum et munerum* del 25 gennaio 1987 — cui si ispiravano i can. 1393 e 1394 del codice del 1917 (3) — stabiliva tassativamente al n. 40 l'obbligo di menzionare la licenza dell'Ordinario all'inizio o alla fine del libro (4). Il codice pio-benedettino, ol-

(1) AAS 79 (1987), p. 1249.

(2) Il testo del paragrafo 1 del canone 1394 del Codice del 1917 era il seguente: *Licentia, qua Ordinarius potestatem edendi facit, in scriptis concedatur, in principio aut in fine libri, folii vel imaginis imprimenda, expresso nomine concedentis itemque loco et tempore concessionis.*

(3) Così precisa Gasparri nel *Codex Iuris Canonici. Fontium Annotatione auctus*. Altro precedente di questa cost. — citato da Gasparri — era dato dalla cost. *Inter sollicitudines* (4.V.1515) di Leone X (Lat. V) per la quale i libri dovevano essere esaminati dai censori che *per eorum manu propria subscriptionem, sub excommunicationis sententia gratis et sine dilatione inponendam, approbentur*. Il Concilio di Trento, ses. IV, *de editione et usu sacrorum librorum* — ugualmente citato da Gasparri — stabiliva già lo stesso criterio che sarebbe stato dopo utilizzato dalla cost. di Leone XIII, anche se solo con riferimento ai libri che riguardano la Sacra Scrittura.

(4) « *Absolute examine, si nihil publicationi libri obstare videbitur, Ordinarius, in scriptis et omnino gratis, illius publicandi licentiam, in principio vel in fine operis imprimendam, auctori concedat.* Inoltre, nel numero 43 si richiedeva che: *Nullus liber*

tre a stabilire il modo in cui si doveva concedere la licenza ⁽⁵⁾, riproduceva, come abbiamo detto, le disposizioni della costituzione, di Leone XIII sulla menzione della licenza.

Questa disciplina rimase vigente fino al decreto della SCDF *De Ecclesiae Pastorum*, del 19 marzo 1975 ⁽⁶⁾, il cui art. 6 n. 3 così recitava:

« Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si fuerit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat cum sua approbatione, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae approbationis; quod si approbationem non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore Ordinarius communicet ».

Tale testo fu accolto senza modifiche nello *Schema Canonum* del 1977. Nello *Schema Codicis* del 1980 — e in quello del 1982 — compare l'attuale redazione del c. 830 § 3, ossia sostanzialmente quella dell'art. 6, 3 del decr. *De Ecclesiae Pastorum*, con l'unica differenza che restano eliminate le parole *cum sua approbatione* e nell'ultima frase *approbationem* è sostituita con *licentiam*. Poco importa in questa sede stabilire se vi sia differenza tra approvazione e licenza; interessa invece accertare se la nuova normativa abbia voluto sopprimere l'obbligo di menzionare nel testo i dati dell'*imprimatur*.

Appare significativo al riguardo il fatto che il decr. *De Ecclesiae Pastorum* abrogasse con una clausola i canoni del codice del 1917 in contrasto con le disposizioni dello stesso ⁽⁷⁾. Si poteva per tale via ri-

censurae ecclesiasticae subiectus excudatur, nisi in principio nomen et cognomen tum auctoris, tum editoris praeferat, locum insuper et annum impressionis atque editionis. Quod si aliquo in casu, iustas ob causas, nomen auctoris tacendum videatur, id permittendi pernes Ordinarium potestas sit ». Cfr. Acta Sanctae Sedis 49 (1897), 398. Come si può notare, il codice del 1917 recepì le disposizioni di Leone XIII, semplificandole.

S. Pio X, nella Litt. ency. *Pascendi* (8.IX.1907) propose la stessa normativa, per la vigilanza sugli scritti modernisti; questo documento precisava come dovessero essere utilizzate le formule *imprimatur* e *nihil obstat*. La stessa disciplina è stabilita anche nel M.P. *Sacrorum antistitum* (1.IX.1910), n. IV, che cita la cost. *Officiorum et munerum*.

⁽⁵⁾ *Censor sententiam scripto dare debet. Quae si fuerit, Ordinarius potestatem edendi faciat, cui tamen praeponat censoris iudicium, inscripto eius nomine...* (Can. 1393 § 4).

⁽⁶⁾ Cfr. AAS 67 (1975), p. 281-284.

⁽⁷⁾ Il decr. *De Ecclesiae Pastorum*, non aveva dunque natura amministrativa, ma era una legge emanata dalla SCDF in forza della potestà legislativa delegata, co-

tenere abrogato il can. 1394, § 1 dell'antico codice? Confrontando il can. 1394 § 1 con l'art. 6, 3 del *De Ecclesiae Pastorum* occorre chiedersi se quest'ultimo stabilisse una norma contraria, identica o semplicemente non si occupasse di quanto disposto dal can. 1394 § 1 (un quesito, questo, alla fin fine corrispondente al *dubium* che ha dato origine alla recente risposta della CPI).

Orbene, la formulazione letterale dell'art. 6, 3 del *De Ecclesiae Pastorum* sopra menzionato induce a ritenere che l'inciso « *expresso suo nomine...* » si riferisse alla « *editio fiat cum sua approbatione* » e non alla concessione della licenza. Se questa osservazione è esatta occorre pensare che il decr. del 1975 volle comprendere in una sola frase quasi con le stesse parole i due diversi precetti del codice del 1917: quello del can. 1393 § 4 — relativo al procedimento da seguire per concedere la licenza — e quello del 1394 § 1 che fissava l'obbligo di menzionare nella pubblicazione i dati della licenza ⁽⁸⁾. Si può pertanto concludere che il decr. *De Ecclesiae Pastorum* non volle derogare un obbligo esplicitamente contenuto nel Codice allora vigente, che corrispondeva d'altra parte alla prassi tradizionale ⁽⁹⁾.

Dovrebbe così essere ormai chiaro che il can. 830 § 2 dell'attuale Codice recepisce la stessa disciplina contenuta nell'art. 6, 3 del *De Ecclesiae Pastorum*; l'omissione delle parole *cum sua approbatione* infatti risponde all'esigenza tecnica di distinguere i concetti di licenza e di approvazione ⁽¹⁰⁾.

me si può dedurre dalla clausola abrogativa: *Has normas, in Plenario Coetu Sacrae Congregationis pro Doctrina Fidei propositas, Summus Pontifex Paulus VI, in Audientia die 7 Martii 1975 infrascripto Praefecto impertita, approbavit et publici iuris fieri iussit, derogans simul Codicis Iuris Canonici praescriptis quae eisdem normis sint contraria.*

⁽⁸⁾ Le parole « *Censor sententiam suam scritto dare debet; quae si fuerit, ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat cum sua approbatione* » corrisponderebbero al can. 1393 § 4, mentre le altre « *expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae approbationis* » sarebbero prese dal can. 1394 § 1.

Non vi è invece alcun dubbio che il decr. *De Ecclesiae Pastorum* abbia derogato il par. 2 del can. 1394, poiché la nuova normativa non prevedeva nessuna eccezione all'obbligo dell'Ordinario di comunicare all'autore dello scritto il rifiuto — se vi fosse — della licenza, indipendentemente dal fatto che l'autore lo chiedesse. In definitiva, il *De Ecclesiae Pastorum* garantiva meglio i diritti dell'autore; questo è il criterio seguito dal nuovo codice.

⁽⁹⁾ Di fatto, erano considerate abusive le formule del tipo « con le dovute licenze ». Un esempio della prassi seguita prima del codice pio-benedettino è la soluzione adottata dalla S.C. *Indicis*, del 9.V.1912, in *AAS*, 4 (1912), 369.

⁽¹⁰⁾ Non è facile stabilire l'esatto significato di approvazione e licenza e la differenza tra questi due concetti. Se ci atteniamo al senso delle parole, sembra che

In realtà sia il testo del 1975 sia la redazione del Codice del 1983 risultano ambigue. Secondo un profilo letterale si può sostenere sia l'opinione per la quale è necessario specificare nel documento di concessione della licenza il nome del concedente, il tempo e il luogo della concessione della licenza, sia la diversa opinione secondo la quale tali dati devono comparire nell'edizione dei testi. Contro la prima opinione si potrebbe argomentare che sarebbero superflue le parole « *ut editio fiat* » e ripetitive le ultime della frase: « *concessae licentiae* ». La seconda opinione conforme all'interpretazione del can. 830 § 3 data dalla CPI non spiega perché il legislatore del nuovo codice non abbia stabilito con la chiarezza del precedente l'obbligo di inserire i dati della licenza nella pubblicazione degli scritti.

Da un'analisi letterale del can. 830 § 3 non si potrebbero ricavare altre conclusioni. Da qui la legittimità del dubbio proposto alla CPI.

3. *Natura giuridica dell'interpretazione autentica.*

Come è noto il can. 16 prevede diversi tipi d'interpretazione autentica *per modum legis*: dichiarativa (*si verba legis in se certa declaret tantum*), restrittiva (*si legem coarctet*), estensiva (*si legem extendat*) ed esplicativa (*si legem dubiam explicet*). È ovvio nel caso qui esaminato, essendo la legge dubbia, che non si tratta di un'interpretazione dichiarativa. Si pone dunque il problema se la risposta della CPI estende o no la legge.

L'anzidetto caso mette in evidenza la difficoltà di distinguere in pratica un'interpretazione meramente esplicativa da un'altra esplicativa-estensiva o esplicativa-restrittiva. Quando vi è un dubbio difficilmente si può parlare di una legge *meramente* esplicativa. Nel nostro caso, se si ritenesse che il canone 830 § 3 non obbliga a specificare i dati della licenza nella pubblicazione, si dovrebbe concludere

licenza si riferisca al *permesso* concesso all'autore di pubblicare il suo scritto; l'approvazione si riferirebbe più alla valutazione positiva del *contenuto* dello scritto rispetto alla fede e ai costumi. Certo è che se si concede il permesso di pubblicare un'opera, è perché il suo contenuto non danneggia né la fede né la morale.

Anche se non hanno alcun valore legale, le definizioni contenute nei primi due par. del can. 658 dello Schema del 1986 del codice di diritto canonico orientale possono contribuire a chiarire la questione: § 1 *Licentia ecclesiastica cum solo verbo imprimatur expressa significat opus ab erroribus circa Ecclesiae fidem et mores esse immune*; § 2 *Approbatio vero ab auctoritate competenti concessa ostendit textum ab Ecclesia acceptum aut opus doctrinae authenticae Ecclesiae consonum esse* (Nuntia 24-25, p. 123).

che la risposta della CPI contiene una nuova legge; se si affermasse il contrario, si dovrebbe dire che si tratta di una interpretazione esplicativa. Bisogna comunque tener presente che, siccome l'oggetto della funzione interpretativa non è individuare una generica *voluntas legislatoris*, bensì scorgere la precisa intenzione del legislatore *fissata* nel testo legale, ogni interpretazione, anche quella autentica, si deve qualificare come estensiva o restrittiva se di fatto estende o restringe il senso delle parole della legge.

A noi sembra in ogni modo che l'interpretazione autentica del can. 830 § 3 abbia natura *constitutiva*. Tenuto conto infatti che per il can. 14 le leggi non obbligano in caso di dubbio di diritto, l'interpretazione autentica di una legge dubbia — anche se fosse meramente esplicativa — introduce un obbligo prima inesistente. Per questa ragione il can. 16 § 2 tratta allo stesso modo l'interpretazione estensiva, la restrittiva e l'esplicativa, poiché tutte, in misura maggiore o minore, hanno efficacia costitutiva.

Nel valutare la portata giuridica della risposta della CPI, si dovranno pertanto tenere presenti gli effetti attribuiti dal codice a queste interpretazioni autentiche. Trattasi di un'interpretazione che acquista forza di legge con la promulgazione, che non ha efficacia retroattiva e che, a mio parere, deve restare soggetta alla *vacatio* di tre mesi prevista dal canone 8 § 1.

Abbiamo fin qui considerato il can. 830 § 3 secondo il primo criterio stabilito nel canone 17, ossia cercando *propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam*. Abbiamo tenuto altresì presente la tradizione canonica (can. 6 § 2) e le circostanze della legge, riferendoci ai precedenti del canone. Ma è bene ora esaminarlo alla luce del criterio teleologico. Tale criterio ermeneutico, per sé sempre importante, può essere decisivo quando il significato della legge resta dubbio dopo la sua analisi letterale. Esso pertanto dovrebbe permetterci di intendere meglio sia il can. 830 § 3 sia l'interpretazione autentica ad esso data.

4. *Finalità della licenza di pubblicazione degli scritti.*

Come è noto, il M.P. *Integrae Servandae*, del 7 dicembre 1965 ⁽¹¹⁾, modificò notevolmente la disciplina ecclesiastica sull'uso dei libri, abolendo le pene canoniche connesse con l'Indice dei libri

(11) Cfr. AAS 57 (1965), p. 925-955.

proibiti. Poco dopo, una notifica della SCDF ⁽¹²⁾ chiariva che l'Indice conservava il valore morale e faceva appello alla responsabilità dei pastori e dei fedeli per preservare l'integrità della fede e dei costumi. La preoccupazione della Chiesa in questa materia è nota ⁽¹³⁾ e il fatto che la materia sia stata esclusa dall'ambito penale non significa che non abbia più carattere giuridico.

D'altra parte il magistero ha continuamente affermato il diritto e il dovere dei pastori di vigilare affinché le pubblicazioni — e, in genere, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale — non arrechino danno alla fede e alla morale. Il Concilio Vaticano II in particolare ha ricordato la missione propria dei vescovi di promuovere e difendere l'unità della fede ⁽¹⁴⁾, in quanto custodi e responsabili della trasmissione integrale della Rivelazione ⁽¹⁵⁾. D'altra parte spetta al *munus docendi* far sì che l'uso dei mezzi di comunicazione sociale sia conforme alla verità della fede e dei costumi ⁽¹⁶⁾.

Il § 1 del can. 823 rispecchia fedelmente tali preoccupazioni e tali compiti recependo quasi letteralmente una parte dell'esposizione dei motivi del Decreto *De Ecclesiae Pastorum: Ut veritatem fidei morumque integritas servetur, officium et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi, ne scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis christifidelium fidei aut moribus detrimentum afferatur; item exigendi, ut quae scripta fidei moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant* ⁽¹⁷⁾.

⁽¹²⁾ *Notificatio de Indicis librorum proibitorum conditione*, del 14 giugno 1966, AAS 58 (1966), p. 445.

⁽¹³⁾ Sono numerosi i documenti emanati dalla SCDF dal Concilio Vaticano II fino al Codice del 1983. Dopo il M.P. *Integrae Servandae* e la *Notificatio* del 14 giugno 1966, furono emanate altre norme che chiarirono termini del nuovo regime giuridico. Cfr., ad esempio, il decr. della SCDF del 15 novembre 1966, che rispondeva a due dubbi sulla citata Notificazione, in AAS 58 (1966), p. 1186. Più frequenti ancora sono i documenti, le risposte a dubbi, ecc., concernenti la pubblicazione di catechismi.

⁽¹⁴⁾ Cfr. cost. dogm. *Lumen Gentium*, n. 23.

⁽¹⁵⁾ Cfr. cost. dogm. *Dei verbum*, n. 7.

⁽¹⁶⁾ Cfr. decr. *Inter Mirifica*, specie i nn. 2 e 3 e il canone 822 § 2 del codice.

⁽¹⁷⁾ Con termini simili si esprimevano i *Praenotanda* dello Schema del 1977: « *Officium et ius affirmatur Ecclesiae pastorum invigilandi ne christifideles scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis detrimento sint fidei aut moribus; item exigendi ut quae fidem aut mores tangunt scripta edenda vel orationes instrumentis communicationis socialis diffundandae, suae approbationi subiciantur; necnon prohibendi quominus christifideles libros fidei aut bonis moribus contrarios legant, retineant, vendant aut cum aliis communicent* » (*Communicationes* 9 (1977), p. 265).

Non si pensi però che la vigilanza sugli scritti si riduca ad un problema meramente « disciplinare », per il diritto e il dovere della Gerarchia di vigilare sull'integrità della fede e dei buoni costumi. Si tratta in realtà di un problema nel quale confluiscono un insieme di diritti e doveri — non solo morali, ma anche giuridici —, di cui sono titolari tutti i fedeli.

In effetti, al diritto e all'obbligo dei pastori di promuovere e conservare la verità cattolica corrispondono i diritti dei fedeli — e in un certo senso di tutti gli uomini — di ricevere il frutto del ministero della Parola. I fedeli quindi hanno diritto a conoscere il giudizio della Gerarchia ecclesiastica sulle pubblicazioni che riguardano la fede o la morale.

È ben vero che l'attuale normativa non esige in tutti i casi che le pubblicazioni siano sottoposte al giudizio dell'autorità ecclesiastica. Concretamente, se non sono destinati ad essere adottati come libri di testo, si raccomanda solo di sottoporre al giudizio dell'Ordinario del luogo i libri il cui contenuto si riferisca in particolare alla religione o all'integrità dei costumi ⁽¹⁸⁾, anche se la legislazione particolare potrebbe trasformare questa raccomandazione in un obbligo. Ciò nonostante i fedeli possono chiedere il giudizio dell'autorità ecclesiastica competente su qualsiasi scritto che desiderano pubblicare, benché questa non lo esiga. Ciò costituisce per gli autori una garanzia morale e giuridica; ad esempio, non è possibile punire un autore per il contenuto di scritti che abbiano avuto l'approvazione o la licenza, indipendentemente dal fatto che se ne possa richiedere la revisione. La pubblicazione della licenza riveste a tal fine un'indubbia utilità.

D'altra parte, come abbiamo detto, i fedeli hanno diritto a conoscere il giudizio dell'autorità ecclesiastica su determinate materie e a ricevere le opportune indicazioni. Questo induce a pensare che rientri nei fini della licenza il fatto che sia conosciuta. Se ciò è esatto l'interpretazione più corretta del can. 830 § 3, un'interpretazione che rispetti la sua finalità, è quella data dalla CPI (il che ovviamente non toglie nulla a quanto sopra affermato circa la natura giuridica dell'interpretazione).

Resta da chiedersi se la necessità o l'opportunità di pubblicare i dati della licenza riguardi anche l'approvazione. In una corretta logica giuridica la risposta non può che essere affermativa; resterebbe così colmata per *analogia legis* la lacuna che permane su questo aspetto.

EDUARDO BAURA

(18) Cfr. can. 827 § 3.